

ESTRATTO dallo STATUTO di “Fondazione Macinaia Ente Filantropico”

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), la Fondazione denominata “**Fondazione Macinaia Ente Filantropico**”, quale Ente del Terzo Settore, da ora in avanti indicata come “Fondazione”.

La Fondazione è costituita dal fondatore Stefano De Martin Deppo per onorare la memoria del fratello Massimo De Martin Deppo, deceduto in data 1 novembre 2008 a Brunico (Bolzano) dopo aver trascorso gran parte della propria esistenza, di istituzionalizzazione e non, in Toscana. La sua breve vita ha raccontato gli ostacoli incontrati nel costruire relazioni significative all'esterno del proprio contesto familiare, evidenziando come una comunità faticata a riconoscere e valorizzare le proprie ‘diverse abilità’.

La Fondazione, in una società orientata al profitto piuttosto che all'attenzione e alla cura verso il prossimo, fa suo l'appello a ‘restare umani’.

La Fondazione intende favorire alleanze e cooperazione tra realtà ed enti interessati alle stesse problematiche ed aventi analoghe finalità. La Fondazione opera per allargare i confini delle sensibilità civiche e culturali.

La Fondazione supporta i progetti innovativi delle agenzie formative, sociali, educative, lavorative, di accoglienza, attive principalmente in Toscana, anche mediante la mobilitazione di risorse private e pubbliche.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di San Casciano Val di Pesa.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone fragili o svantaggiate o di attività di interesse generale (articolo 5 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo n.117 del 2017), specificatamente nei seguenti settori di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni (lettera a dell'articolo 5)

- educazione, istruzione e formazione anche professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i dell'articolo 5);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'articolo 5);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'articolo 5);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'articolo 5);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'articolo 5)
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s dell'articolo 5);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generali a norma del presente articolo (lettera u dell'articolo 5)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non-armata (lettera v dell'articolo 5);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (lettera w dell'articolo 5).

Tale attività viene svolta anche mediante la promozione di iniziative, eventi, incontri, per il raggiungimento degli scopi statutari.

La Fondazione opera anche grazie alla collaborazione con altri enti sia privati sia pubblici ed anche con enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe.

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio nazionale.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 settembre 2022, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche a altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 4 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dal fondatore De Martin Deppo Stefano (Presidente) Masti Cristina (Vicepresidente), De Martin Deppo Teresa (Consigliere) e De Martin Deppo Natalia (Consigliere).

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nuovamente nominati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

In caso di cessazione del mandato in corso di uno o più membri per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione, può procedere alla sostituzione dell'Amministratore mancante, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente, ad eccezione di quelli affidati alla competenza degli altri organi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

1. approvare la struttura organizzativa della Fondazione;
2. approvare il Bilancio consuntivo di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
3. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
4. deliberare le modifiche dello Statuto, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio, con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione.
5. deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di contributi, di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
6. deliberare richieste di finanziamenti bancari;
7. deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
8. delegare specifici compiti ai singoli componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, fermo restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
9. approvare la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico e/o privato mediante appositi progetti;
10. deliberare la nomina del/dei comitato/i tecnico/i di valutazione dei progetti;
11. approvare campagne di sensibilizzazione della cittadinanza per raccolte di fondi e di proposte partecipative;
12. approvare l'assunzione dei lavoratori subordinati ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
13. approvare il conferimento di incarichi professionali;

14. deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
15. deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
16. approvare il piano di attività annuale proposto dal Presidente;
17. disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio, anche mediante investimenti di tipo finanziario;
18. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati e Persone fisiche, nazionali e internazionali;
19. deliberare su ogni altro oggetto affidato al Consiglio di Amministrazione dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto sopra previsto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti in apposito libro.

(...)